COMUNE DI ALI' TERME

PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA

N. 56 del 14.05.2018

OGGETTO: Approvazione Programma Triennale del fabbisogno di personale anni 2018/2020 e piano assunzionale 2018

L'anno duemiladiciotto addì quattordici del mese di maggio alle ore 19,30 in Alì Terme, nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale, così composta:

		Presenti	Assenti
MARINO Giuseppe	Sindaco-Presidente	X	
CAMINITI Pietro	Assessore		X
DI NUZZO Marco	"		X
MUZIO Mariarita	"	X	
SPARACINO Carmelo	"	X	

Assenti: Caminiti P. Di Nuzzo M.

Partecipa il Segretario del Comune Dott. Mario Puglisi

Constatato il numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L.R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000.

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto.

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,

D E L I B E R A

La proposta di cui in premessa, avente l'oggetto ivi indicato,

E' APPROVATA

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L.R. n. 44/91, e successive modificazioni, il presente provvedimento **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO**.

AREA AMMINISTRATIVA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Prot. n. 3654 del 14/05/2018

Il Proponente: Sindaco

OGGETTO: Approvazione Programma Triennale del fabbisogno di personale anni 2018/2020 e piano assunzionale 2018.

Richiamati:

- l'art. 39, comma 1, della legge n. 449/1997, che recita " *Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482";*
- il comma 19 del predetto articolo che dispone "(...) *gli enti locali (...) adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale";*
- l'art. 91 del d.lgs. 267/00 secondo cui " Gli *enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";*
- gli artt. 88 e 89 del D. lgs. 267/2000 che rimettono all'autonomia e alla discrezionalità degli Enti Locali, compatibilmente con i vincoli di bilancio e in coerenza con le leggi finanziarie, la determinazione e la consistenza dei propri organici, la programmazione delle assunzioni e degli effettivi fabbisogni del personale;
- l'art. 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2017, n.75 ai sensi del quale: comma 2 "*Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché' con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente*"; comma 3 "*In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base*

ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente".

- l'art. 35, comma 3 bis del D.Lgs. n. 165/2001 secondo cui "*Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché' del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico: a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando; b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che emana il bando*;
- il comma 557 dell'art.1 della L. n. 296/2006 a mente del quale "*Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia*";
- il comma 557-ter dell'art. 1 della L. n. 296/2006 a mente del quale *"In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'ari. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"*; il predetto art. 76 statuisce che *"In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione."*;
- il comma 557-quater dell'art. 1 della L. n. 296/2006, (così come aggiunto dall'art. 3, comma 5 -bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014) a mente del quale " *Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"*. ovvero il triennio 2011-2013, alla luce dell'orientamento interpretativo espresso dalla deliberazione n. 25/2015 della Corte dei Conti, Sezione Autonomie;
- il comma 5 dell'art. 3 del D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014 (successivamente modificato ad opera dell'art. 4, comma 3, del decreto legge n. 78 del 2015, convertito dalla legge n. 125 del 2015), a mente del quale *"Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo*

16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato... ".

- l'art. 1, comma 424, della legge n. 190 del 2014, a mente del quale " *Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. (...). Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì', la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile e' comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56 Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.";*

Visti:

- l'art.3, comma 6 del D.L. 24 giugno 2014, n.90, convertito con modificazioni nella legge 114/2014 *"I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette affini della copertura delle quote d'obbligo";*
- l'art. 11 comma 4 bis del D.L. 24 giugno 2014, n.90, convertito con modificazioni nella legge 114/2014 secondo cui "All'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." e' inserito il seguente periodo: *"Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";*
- la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto importanti modifiche in materia di personale, in relazione al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane, in particolare con i commi 424 e 425 conseguentemente alla necessità di ricollocare il personale soprannumerario, vincolando le risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato delle amministrazioni pubbliche, ivi compresi i Comuni e bloccando le assunzioni a tempo indeterminato per gli anni 2015 e 2016;

Richiamati:

- la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 1/2015 secondo cui per gli enti locali e le regioni, la portata applicativa dell'art. 1 comma 424 della legge n. 190 del 2014 è limitata al budget delle assunzioni relativo agli anni 2015 e 2016 mentre *"rimangono consentite le assunzioni, a valere sui budget degli anni precedenti, nonché quelle previste da norme speciali";*
- la deliberazione della Sez. Autonomie della Corte dei Conti n. 26/2015/QMIG che. confermando la lettura interpretativa offerta dalla predetta circolare ministeriale, ha espresso il principio di diritto secondo cui *"gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall'articolo 1. comma 424 della legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale;*
- la deliberazione della Sez. Autonomie della Corte dei Conti n. 16/2016/OMIG che ha espresso i principi di diritto secondo cui: " (...) *secondo la vigente disciplina in materia di contenimento della spesa del personale permane, a carico degli enti territoriali, l'obbligo di riduzione di cui all'art.1, comma 557, I. n. 296/2006, secondo il parametro individuato dal comma 557-quater, da intendere in senso statico, con riferimento al triennio 2011-2013.";*
- la deliberazione n. 28/2015 della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie con la quale la Corte dei Conti ha elaborato i seguenti principi di diritto: " *il riferimento al triennio precedente inserito nell'art, 4, comma 3 del D.L. 78/2015 che ha integrato l'art, 3, comma 5 del D.L 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo del resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni"* (conseguentemente dovranno essere prese in considerazione le cessazioni dei triennio 2013/2015) / *con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso di anno, il budget assunzionale di cui all'art, 3, comma 5- quater, del D.L. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa a regime per l'intera annualità*";
- il verbale n. 8/2016 della Conferenza Unificata Stato, Regioni Autonomie Locali, nel quale si da atto che detto organo, nella seduta del 14 aprile 2016, ha deliberato, ai sensi dell'articolo 9. comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997. n. 281 di condividere i contenuti del documento (allegato al predetto verbale) avente ad oggetto "Problematiche interpretative dell'art. 1, commi 219 e 221, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in materia di dirigenza pubblica", trasmesso dall'Ufficio di Gabinetto del Ministro per la semplificazione pubblica. Tale documento indica, tra le linee attuative rivolte alle amministrazioni locali in relazione all'applicazione della disciplina legislativa inerente i limiti assunzionali di cui alla L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), la seguente: "Sono in ogni caso garantite le coperture di posizioni dirigenziali connesse allo svolgimento di funzioni fondamentali e servizi essenziali, nonché fabbisogni urgenti ed indifferibili, specificatamente motivati in base alle competenze e funzioni dei rispettivi enti";
- la deliberazione n. 119/2015/PAR del 12 febbraio 2015 con cui la Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana ha già riconosciuto espressamente applicabili in Sicilia le previsioni come contemplate nei commi da 421 a 425 della legge di stabilità 2015, considerate norme di coordinamento della finanza pubblica e come tali immediatamente applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto l'art. 1, comma 228 della Legge 208/2015 che dispone testualmente quanto segue: "*Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,*

con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018";

Vista la deliberazione n.118/2016 della Corte dei Conti Lombardia che fissa il seguente principio: "*Impregiudicata la possibilità del cumulo dei resti assunzionali per il triennio 2013-2014-2015, le cessazioni intervenute nel biennio 2012-2013 che determinano la capacità assunzionale del 2013 e del 2014 non soggiacciono alle limitazione introdotte dal comma 424 e possono essere liberamente utilizzate nel 2016. Diversamente nel 2016 i resti derivati da cessazioni del 2014 costituenti il budget assunzionale del 2015, sono vincolati a garantire il riassorbimento di personale degli Enti di area vasta*";

Visto l'articolo 1 comma 228 della legge 208/2015, che stabilisce che le ordinarie facoltà di assunzione previste dalle normative vigenti sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità e che l'ufficialità del completamento di ricollocazione è resa nota mediante comunicazione pubblica nel portale della mobilità;

Dato atto che, allo stato, nella Regione Siciliana, la suindicata procedura di mobilità non è stata ancora avviata;

Vista, altresì, la seguente normativa regionale in tema di stabilizzazione del personale precario:

- la L.R. 17/03/2016, n.3, che, all'art.27, impone agli enti locali che hanno disponibilità di risorse assunzionali e di posti disponibili di concludere il processo di stabilizzazione entro il31/12/2016, pena la decurtazione del contributo regionale pari al 50% per l'anno 2016 e al 100%per l'anno 2017;
- la L.R. 29/12/2016, n. 27, che nella sua versione originaria:
    a) proroga al 31 dicembre 2018 la conclusione dei processi di stabilizzazione con applicazione delle sanzioni con decorrenza 2019;
    b) autorizza nel contempo la proroga dei contratti a tempo determinato per il 2017/2018;
    c) vieta l'assunzione a tempo determinato di personale con qualifica professionale esistente nel bacino dei lavoratori precari;
    d) proroga le graduatorie stipulate ai sensi dell'art.4 del D.L.101/2013 fino al 2018;
    e) prevede l'erogazione di un contributo regionale per tutta la durata del rapporto per le assunzioni dei soggetti inseriti nell'elenco regionale di cui all'art.30, comma 1, della L.R.n.5/2014;

Vista la nota prot. 19747 del 30.12.2016 con la quale l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica dà le prime indicazioni relative alla succitata legge regionale 27/2016, ribadendo tra l'altro "che i percorsi di stabilizzazione sono avviati dopo la conclusione

delle procedure di mobilità per il personale dichiarato in sovrannumero delle ex Province e, comunque, dopo il 1° marzo 2017 ,previa verifica della sussistenza dei presupposti;

Ritenuto che, nelle more di detta procedura di mobilità e delle necessarie indicazioni operative da parte della Regione Siciliana, sia necessario prevedere nella presente programmazione del fabbisogno di personale la stabilizzazione di tutto il personale precario in servizio presso l'Ente, indispensabile al corretto funzionamento degli uffici, fermo restando la necessità di verificare tutti i presupposti di legge prima del concreto avvio delle relative procedure;

Visto il D.L. n. 101 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 2013 (e successivamente modificato dall'art. 1 comma 12bis del D.L. 30 dicembre 2017, n. 244, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19) recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", che, all'art. 4, comma 6 prevede forme per il reclutamento speciale, transitorie finalizzate a valorizzare la professionalità acquisita da coloro che hanno maturato un'anzianità lavorativa a tempo determinato nel settore pubblico, stabilendo testualmente che: "*A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonché' dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché' a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Il personale non dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti di cui al primo periodo, può partecipare ad una procedura selettiva di cui al presente comma indetta da un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il bando. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette risorse*";

Richiamata in merito la precedente Circolare n. 5/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Funzione Pubblica, che detta indirizzi applicativi delta legge n. 125 del 2013 specificando in particolare che le Amministrazioni in via facoltativa in ragione del loro fabbisogno, sino al 31 dicembre 2016 possono attivare procedure di reclutamento speciale transitorie volte al superamento del fenomeno del precariato "utilizzando una misura non superiore al 50% (cinquanta percento) delle risorse disponibili a normativa vigente per assunzioni a tempo indeterminato" e che tali procedure selettive riservate devono riguardare il reclutamento di qualifiche e profili diversi da quelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo e per quali vi è la disponibilità nella dotazione organica dell'Ente, tenendo conto della capacità assunzionale calcolata anche in virtù dell'intero arco temporale programmato, specificando altresì che a fronte della possibilità di

stabilizzare i rapporti di lavoro che presentano l'anzianità di servizio prevista dal citato articolo, le Amministrazioni che programmano il reclutamento speciale possono applicare la disciplina della "proroga finalizzata" dei contratti a tempo determinato fino al completamento delle procedure concorsuali" e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 (oggi prorogato al 31 dicembre 2018) "nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di controllo della spesa di personale e assunzioni a tempo determinato e dei divieti che scaturiscono in via sanzionatoria";

Vista la L.R. n. 5 del 2014 che, nel recepire il D.L. n. 101/2013 sopra richiamato, all'art. 30 comma 3, stabilisce che *"In coerenza con le disposizioni di cui al comma 9 bis e successive modifiche e integrazioni dell'articolo 4 del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato instaurati dai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000 e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 280/1997, come recepiti dall'articolo 4 della legge regionale n. 24/2000, possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2016 con decorrenza dall'I gennaio 2014*" e al 5 comma che "*per le medesime finalità di cui al comma 3 è autorizzata, a far data dall'I gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, la prosecuzione delle attività socialmente utili svolte dai lavoratori aventi diritto all'inserimento nell'elenco di cui al comma 8 dell'articolo 4 del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013*" il cui termine definitivo di scadenza in conformità alle indicazioni già emerse per effetto della Legge di Stabilità nazionale e del successivo suggello intervenuto con l'art. 3 della L.R. 27/2016 è stato prorogato ai 31.12.2018;

Considerato che, in via ulteriormente migliorativa rispetto alle predette facoltà assunzionali, la Regione Siciliana ha maggiorato il budget assunzionale per il riassorbimento del personale precario al dichiarato fine di poter realizzare il graduale superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;

Evidenziato, in particolare, che con la legge di stabilità regionale n. 8 del 08/05/2018 (art. 26), pubblicata nella G.U.R.S. n. 21 dell'11/05/2018, sono state apportate ulteriori modifiche alla L.R. 31 dicembre 2016, n. 27;

Visto, in particolare, l'art. 3 della L.R. 31 dicembre 2016, n. 27, ai sensi del quale "*nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza. tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, i Comuni possono adottare le procedure previste dall'articolo 4, commi 6 e 8 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con priorità per le procedure di cui al comma 6, negli anni 2017 e 2018, aggiungendo, al limite finanziario fissato dall'articolo 35 comma 3 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165, le risorse previste dall'articolo 9, comma 28 ottavo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010. n. 122, e successive modifiche ed integrazioni, in misura non superiore al loro ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016..*";

Rilevato che

- nello specifico, l'ottavo periodo dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 stabilisce che, ai fini del contenimento della spesa pubblica, "*le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente*";

- quindi, attraverso la manovra disposta dalla Regione Siciliana che, con la L.R. 27/2016 ha proceduto al sostanziale consolidamento, in caso di stabilizzazione del personale precario, del contributo già erogato agli Enti Locali per l'utilizzo dei medesimi lavoratori a tempo determinato, dette risorse quantificate in misura massima nell'ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016 sono divenute, ad ogni effetto di legge, concretamente disponibili e, come tali, idonee a costituire budget aggiuntivo per la stabilizzazione di detto personale;
- in via ulteriore, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della L.R. 27/2016 ed "*esclusivamente per le finalità e nel rispetto dei vincoli e dei termini di cui al comma 1, il valore medio del triennio anteriore al 2016 delle risorse di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, (...) può essere integrato a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive, appositamente individuate con legge regionale, che assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento degli obiettivi regionali di finanza pubblica*";
- a tal fine, e per garantire una più ampia possibilità e flessibilità di riassorbimento del personale precario, la medesima disposizione normativa da ultimo citata stabilisce che "*gli enti territoriali calcolano il complesso delle spese per il personale, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalla Regione.*"
- quindi, proprio per questo motivo, anche un eventuale contributo aggiuntivo da parte della Regione finalizzato al riassorbimento del personale precario attualmente utilizzato dall'Ente non graverebbe, a livello di calcolo dei limiti e vincoli assunzionali, sulle spese di personale del Comune;
- inoltre, ai sensi del comma 6 dell'art. 3 della L.R. 27/2016, "*Per le assunzioni di soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, titolari di contratto a tempo determinato, effettuate dai soggetti di cui al comma 10, lettere a) e d), con le procedure richiamate dal presente articolo a decorrere dalla data di assunzione, per l'intera durata del rapporto di lavoro, è riconosciuto un contributo in misura pari a quanto previsto dal medesimo comma 10 e con le medesime modalità, parametrato in base ai soggetti assunti;*"

- ai sensi dei citato comma 10, detto contributo è parametrato nei limiti "*della spesa complessivamente sostenuta dall'Ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31.12.2015*" al cui onere la Regione Siciliana provvederà a far fronte "*mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'art. 30, comma 7, della LR 5/2014 e s.m.i., nonché, per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015, mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun Comune*";

EVIDENZIATO

- che con l'art. 26 della legge di stabilità regionale 2018 (L.R. 8/2018), è stato modificato il comma 22 dell'art. 3 della L.r. 27/2016, prevedendo che "*Nelle more dell'individuazione degli esuberi di personale di cui alle procedure previste dall'articolo 2* ***sono consentiti i percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75***.", per cui può ritenersi superato il precedente vincolo previsto nella formulazione originaria della L.R. 27/2017 e

viene definitivamente chiarita l'applicabilità delle procedure previste dall'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017;

- che, con la medesima legge di stabilità regionale è stato altresì modificato anche il comma 21 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016, **prevedendo l'erogazione del contributo regionale anche per le proroghe dei contratti e la stabilizzazione del personale presente nelle graduatorie delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24**;
- che sono stati modificati anche i termini previsti dal comma 8 e dal comma 9 della L.r. n. 27/2016, prevedendo che **la conclusione dei processi di stabilizzazione debba avvenire entro il 31/12/2020**;

RICHIAMATE, altresì le seguenti ulteriori disposizioni di carattere finanziario, previste dall'art. 26 della legge di stabilità regionale 2018 (L.R. n. 8 del 08/05/2018):

- **comma 5**. Per le finalità inerenti al superamento del precariato, per il triennio 2018- 2020, è altresì utilizzabile la spesa di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, calcolata in misura corrispondente alla media del triennio 2015-2017 e, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente al calcolo della spesa per il personale, al netto del contributo erogato dalla Regione, a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40 bis, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28;
- **comma 6**. Ferme restando le norme di contenimento della spesa del personale, limitatamente alle risorse regionali aggiuntive assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, **gli enti locali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, provvedono ad avviare, entro il 31 dicembre 2018, le procedure di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, con contratti a tempo indeterminato anche part-time,per un numero di ore non inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure di stabilizzazione per i soggetti che prestano servizio presso lo stesso ente a valere sulle risorse regionali richiamate nel presente articolo, mediante le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, interamente riservate ai medesimi;**
- **comma 7**. Le procedure di stabilizzazione di cui al comma 6, a totale ed esclusivo carico delle risorse regionali gravanti sui capitoli 191310, 191301 e 191320, **non sono soggette ai vincoli e ai limiti della spesa del personale propria dei singoli enti**.
- **comma 8**. La copertura finanziaria degli interventi previsti dal presente articolo è assicurata per l'esercizio finanziario 2018 dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e dal 2019 fino al 2038 dallo stanziamento del capitolo 215754 istituito ai sensi del comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa già previsti per l'esercizio finanziario 2018. A tal fine il Ragioniere generale è autorizzato,

previa delibera di Giunta, ad iscrivere su richiesta del dipartimento regionale delle autonomie locali le relative somme sui pertinenti capitoli di bilancio (191310 e 191320).

- **comma 9**. Le amministrazioni comunali ancora interessate nelle attività di lavori socialmente utili sono autorizzate ad avviare le procedute per la stabilizzazione ai sensi del comma 14 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017 senza oneri a carico del bilancio della Regione;
- **comma10**. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle procedure di stabilizzazione del personale di cui all'articolo 32 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni e degli enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione con risorse proprie;
- **comma 11**. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 10 e 11, della legge regionale n. 27/2016 e successive modifiche ed integrazioni si applicano anche in favore dei lavoratori a tempo determinato utilizzati nella prosecuzione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 4, della medesima legge regionale;
- **comma 12.** Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 11 per l'anno 2017, quantificati in 1.350 migliaia di euro, si provvede con le maggiori entrate derivanti dai recuperi da operare nel corrente esercizio ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

CONSIDERATO, altresì, che con la deliberazione della Giunta Municipale n. 43 del 11.06.2012, esecutiva ai sensi di legge, si approvava il programma triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2012/2014;
DATO ATTO che:
• con i suddetti provvedimenti si avviava la procedura di stabilizzazione *ex* L.R. 24/2010 del personale precario di cui alle LL.RR. 85/1995, come modificata dalla L.R. 16/2006, e 21/2003 da realizzarsi con la trasformazione a tempo indeterminato e parziale del rapporto di lavoro, per la copertura dei posti vacanti in d.o., necessaria per assicurare il funzionamento della struttura organizzativa anche in considerazione della mancata sostituzione dei dipendenti collocati a riposo negli anni precedenti e di quelli di cui si prevedeva la cessazione degli anni futuri per il perdurare dei vincoli assunzionali imposti da
leggi finanziarie negli ultimi anni;
• tali procedure di stabilizzazione si arrestavano con l'approvazione delle graduatorie definitive dei relativi concorsi, dal momento che - per la conclusione delle stesse al fine di dar corso alle assunzioni già previste dalla citata deliberazione di G.M. 43/2012 - il Comune rimaneva in attesa di conoscere le determinazioni del competente Assessorato Regionale in merito al riconoscimento del contributo regionale previsto dalla L.R. 24/2010 successivo alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di diritto dei lavoratori in oggetto, pari al quintuplo del contributo regionale annuale;
• il Comune, tuttavia, non riceveva mai riscontro alle reiterate richieste di contributo di cui sopra, salvo apprendere, a seguito dell'approvazione della L.R. 5/2014, l'abrogazione delle disposizioni che prevedevano il contributo stesso e la cancellazione delle risorse a tale contributo destinate;
• pertanto si rendeva impossibile realizzare la stabilizzazione del personale a t.d. come programmato con la citata deliberazione di G.M. 43/2012 in quanto a seguito della suddetta modifica legislativa regionale veniva a mancare uno dei presupposti alla base dell'intero procedimento;

DATO ATTO che le graduatorie delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24, approvate dal Comune di Alì Terme, concernono i seguenti profili professionali, con i relativi nominativi dei soggetti collocati in posizione utile:

n. 8 posti, part-time a 24 ore, di "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" – cat. C – posizione economica C1:

1. Sterrantino Aurora
2. Prestandrea Pinuccia
3. Pellizzeri Ivano
4. Foscolo Maria Clarice
5. Bonarrigo Maria
6. Filosa Antonio
7. Patanè Grazia
8. Sollima Anna Maria C.

n. 5 posti, part-time a 24 ore di "ISTRUTTORE CONTABILE" – cat. C – posizione economica C1:

1. Caminiti Maria Concetta
2. Spadaro Rosaria Maria
3. Monti Giuseppe
4. Amendolia Stefania
5. Gaizza Luana

n. 5 posti, part-time a 24 ore di "ISTRUTTORE DI VIGILANZA" – cat. C . posizione economica C1:

1. Ferrara Giovanna
2. Leto Giuseppa
3. Vermiglio Fortunato
4. Intili Santisi Maria
5. Napoli Agostino

n. 4 posti part-time a 24 ore di "ESECUTORE" – cat. B – posizione economica B1:

6. Manganaro Angela
7. Villari Maria
8. Mazza Annunziata
9. Andolfo Maria (cessata per dimissioni il 04.02.2016)

n. 6 posti part-time a 24 ore di "operatore" – cat. A – posizione economica A1:

1. Davì Ermelinda
2. Rao Patrizia P.
3. De Luca rita A.
4. Fleri Catena
5. Romeo Maria
6. Parisi Carmelo

RILEVATO

- che, negli anni successivi, si è proceduto sulla base delle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali alla proroga dei contratti a tempo determinato e parziale, in vista del perfezionamento delle procedure di stabilizzazione, più volte rinviate a causa del mutevole e non univoco quadro normativo e finanziario;

- che, da ultimo, con deliberazione di G.M. n. 134 del 27/12/2017, a norma della L.R. n. 27/2016 e del D.lgs. n. 75/2017, si è autorizzata la prosecuzione dell'efficacia dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, già in essere al 31.12.2013 e in scadenza al 31.12.2017, fino al 31.12.2018 per n. 27 lavoratori titolari di contratto a tempo determinato ai sensi delle ll.rr. 85/95 e 16/06 e per n. 4 lavoratori titolari di contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 25 della l.r. n. 21/2003;

VISTO il D.lgs. 25/05/2017 n. 75 il quale ha dettato "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo all'art. 20 le norme sul superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni;
VISTA la circolare del Ministro per la semplificazione e pubblica amministrazione n. 3/2017 del 23.11.2017 con la quale sono stati dettati gli indirizzi operativi per l'applicazione della speciale disciplina volta al superamento del precariato;
VISTA la circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 1 del 2018;

CONSIDERATO

- che per i n. 27 lavoratori titolari di contratto a tempo determinato ai sensi delle LL.RR. n. 85/95 e 16/06 è applicabile il comma 1 dell'art. 20 del D.lgs. n. 75/2017, in quanto in possesso dei necessari requisiti ed in particolare essendo già inseriti in una graduatoria a seguito di procedura concorsuale indetta dall'amministrazione ai sensi della L.R. n.24/2010, come sopra individuati;

- Che per i n. 4 lavoratori titolari di contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 25 della L.R. 21/2003 (Sig.ri Badalamente Angela, Cinturrino Concetta, Pistone Antonia e Grasso Daniele), trova applicazione l'art. 26, comma 6 della L.R. n. 8/2018, ai sensi del quale "Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure di stabilizzazione per i soggetti che prestano servizio presso lo stesso ente a valere sulle risorse regionali richiamate nel presente articolo, mediante le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, interamente riservate ai medesimi";

VERIFICATO

- che, rispetto alla dotazione organica approvata con delibera di GM n. 42 del 11/06/2012 sono intervenute le seguenti cessazioni all'assetto del personale dipendente:

  ANNO 2014 n. 1 unità di personale cat. C5 (ruolo) e n. 1 unità di personale cat. D6 (ruolo);
  ANNO 2016 n. 1 unità di personale cat. D6 (ruolo) , n. 1 unità di personale cat. B1 (contrattista)
  ANNO 2017 n. 1 unità di personale cat. B7 (ruolo), n. 1 unità di personale cat. D6 (ruolo) e n. 1 unità di personale cat. B1 (contrattista);

- che nel mese di agosto 2018 è previsto un ulteriore collocamento in quiescenza per raggiungimento dei limiti di età del dipendente a tempo indeterminato full time Sig.Fiumara Giacomo cat. B7

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 49 del09/05/2018 concernente la verifica (negativa), ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 165/2001, delle situazioni di soprannumero o di eccedenza del personale dipendente in servizio presso l'ente;

CONSIDERATO che con deliberazione di G.M. n. 54 del 14/05/2018 si è proceduto a rideterminare la dotazione organica, dalla quale risultano n. 43 posti, di cui n. 34 vacanti;

Ritenuto di dover procedere alla predisposizione del programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020;

Considerato,
- che l'Ente si avvale, di una forza lavoro di n. 31 dipendenti a tempo determinato part-time a 24 ore, di cui n. 27 lavoratori assunti ai sensi delle LL.RR. n. 85/95 e n. 16/06 e n. 4 lavoratori assunti ai sensi della L.R. n. 21/2003;
- che con deliberazione di G.M. 134 del 27/12/2017si è proceduto ad autorizzare la prosecuzione dei contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31/12/2018, a norma della l.r. n. 27/2016 e del d.lgs n. 75/2017, per n. 31 dipendenti in possesso dei requisiti richiesti;
- che per i suddetti lavoratori rientranti nella categoria del regime transitorio, avendo gli stessi maturato una consistente esperienza e professionalità, si ritengono sussistenti le esigenze organizzative e che, pertanto, nei limiti consentiti dalle norme vigenti e dei limiti in materia di bilancio e di spesa di personale, il Comune di Alì Terme intende avviare processi di stabilizzazione attivando il regime speciale previsto dal combinato disposto dell'art. 20 del D.lgs. n. 75/2017, dell'art. 3 della L.R. 27/2016 e dall'art. 26 della L.R. 8/2018 (legge di stabilità regionale);
- che la spesa di ogni singola cessazione deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di effettiva cessazione dal servizio e su questo importo deve essere calcolata la relativa percentuale costituente tetto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato;
- che la spesa di ogni assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in analogia a quanto precedentemente indicato, deve essere rapportata ad anno intero, indipendentemente dalla data di assunzione prevista nello strumento di programmazione;

Considerato
- che la comparazione tra la spesa stanziata per il personale cessato (oneri occupazionali) e quella da sostenere per il personale eventualmente da assumere (oneri assunzionali) va fatta tenendo conto dello stipendio effettivamente percepito dai dipendenti cessati(per livello, classi e scatti maturati) e quello che sarà corrisposto ai neoassunti, corrispondente al tabellare iniziale (cfr. Corte Conti Umbria, deliberazione n. 135/2013/PAR, che richiama Corte Conti Emilia Romagna, deliberazione n. 18/2012/PAR, che a sua volta fa riferimento alla nota Dipartimento Funzione Pubblica n. 11786 del 22.2.2011 ed alla nota della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome n. 10/133 del 18.11.2010);
- che le cessazioni al 31/12/.... sono state computate, in termini di risparmio economico, nell'anno successivo, per cui, ad esempio ai fini del calcolo dei resti assunzionali dell'anno 2015 si tiene conto delle cessazioni intervenute nell'anno 2014 ecc.;:
- che ai fini della determinazione del budget assunzionale **c.d. ordinario**, occorre considerare tanto la capacità assunzionale per il 2018, costituita, per questo Ente dal 90% dei risparmi derivanti dall'anno precedente (2017) e dai c.d. resti del triennio precedente non utilizzati, calcolati, in coerenza con i dati relativi al valore medio della spesa di personale del triennio 2011-2013 di cui all'art. 1 comma 557 quater, legge n.296/2006, al lordo della tredicesima e degli oneri riflessi a carico dell'Ente;

DATO ATTO che, come attestato dal Responsabile dell'Area amministrativa e dal Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di rispettiva competenza, mediante l'apposizione del parere di regolarità tecnica e contabile sul presente atto:

- il Comune di Alì Terme ha rispettato i vincoli di pareggio di bilancio nel corso dell'esercizio precedente (2017);
- l'attuale numero di dipendenti di ruolo, titolari di contratto a tempo indeterminato del Comune di Alì Terme), è pari a 9 unità;
- il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente è dunque inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, calcolato secondo lo schema di Decreto del Ministero dell'Interno del 10/04/2017 valido per il triennio 2017-2019;
- è stata ridotta la spesa di personale rispetto al valore medio del triennio precedente come disposto dal comma 557-quater dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 come inserito dall'art. 3, comma 5-bis, del DL 90/2014 convertito nella legge 114/2014, ove è testualmente previsto che *"Ai fini dell'applicazione del comma 557 a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione";*
- l'Ente non si trova in stato di dissesto;
- l'Ente non risulta strutturalmente deficitario;

RILEVATO che il Responsabile dell'Area economico-finanziaria, sulla base dei dati contabili dell'ente e tenendo conto dei richiamati criteri previsti dalla normativa vigente in materia di capacità assunzionale ha predisposto la seguente tabella riepilogativa:

CALCOLO CAPACITÀ ASSUNZIONALI "ORDINARIE"

Annualità	Risparmi da cessazione anno precedente	Profilo dipendente cessato	Percentuale utile	Spazi assunzionali
2018	€ 20.272,07 € 40.779,58	n. 1 Cat. B7 n. 1 Cat. D6	90% cessazioni anno 2017	€ 54.946,48
2017	€ 48.309,53	n. 1 Cat. D6	75% cessazioni anno 2016	€ 36.232,15
2016	//////////////	//////////////	///////////////	//////////////////
2015	€ 36.372,37 € 22.982,20	n. 1 Cat. D6 n. 1 Cat. C5	60% cessazioni anno 2014	€ 35.612,74 (riservato esuberi province)
Totale				**€ 126.791,37** **Di cui utilizzabile nel 2018** **€ 91.178,63**

NOTE

A partire dal 2018 i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti che rispettano il pareggio di bilancio, lasciano spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% delle entrate ed hanno un rapporto tra dipendenti e popolazione entro quello previsto dal Decreto del Ministro dell'Interno per gli enti dissestati potranno effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel tetto del 90% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente.

Gli altri comuni già soggetti al patto che non rispettano la condizione del rapporto dipendenti popolazione possono assumere personale nel tetto del 25% della spesa dei cessati.

Per gli enti che non erano soggetti al patto di stabilità rimangono confermate le norme attualmente in vigore, quindi assunzioni entro il tetto dei cessati e/o entro il 100% del tetto di spesa dei cessati.

I comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti possono assumere nel 2017/2018 a tempo indeterminato nel 100% della spesa dei cessati se il rapporto tra spesa del personale e entrate correnti (dato medio dell'ultimo triennio) è inferiore al 24% nell'anno precedente.

I RESTI DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI

Utilizzabili nel 2018 i resti delle capacità assunzionali 2017. Le capacità 2015 e 2016 (cessazioni 2014 e 2015) sono al momento destinate al personale in esubero dell'area vasta (ex province).

Anno 2017: 25% dei risparmi delle cessazioni del 2016; 100% per gli enti con rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%; 75% nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti in caso di rispetto del rapporto tra dipendenti e popolazione previsto per gli enti dissestati (decreto ministero interno del 10/04/2017).

PRESO ATTO che, in relazione alla capacità assunzionale di cui sopra, disposta dalle norme nazionali, va calcolato anche il budget aggiuntivo, a mente di quanto previsto dalla L.R. 27/2016, ossia quello derivante dalla spesa del personale a tempo determinato in servizio presso l'ente così come presente alla data del 31 dicembre 2015 ed indicata dall'articolo 9, comma 28, ottavo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito , con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni, in misura non superiore al loro ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016 ovvero 2013/2015;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 18 della L.R. n. 27/2016, nelle more della stabilizzazione negli enti di provenienza i soggetti titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alla data del 31.12.2016, inseriti nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e succ. modifiche ed integrazioni, che ne facciano richiesta entro il 31.12.2018, sono assunti in apposita area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la Resais S.p.A;

TENUTO CONTO delle situazioni di vacanza della dotazione organica e della necessità di ricoprirle nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e sopra sinteticamente richiamati;

RILEVATO, in particolare

- che, per quanto concerne i posti vacanti di cat. D, attualmente la figura professionale di Istruttore Direttivo contabile cat. D3, cui attribuire la responsabilità dell'Area Economico-Finanziaria, è coperta mediante utilizzo di personale di altro ente ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004, mentre la figura Istruttore Direttivo Amministrativo, cui attribuire la responsabilità dell'Area amministrativa, è coperta temporaneamente mediante attribuzione della titolarità di p.o. al Segretario comunale ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. n.267/2000;
- che l'analisi del fabbisogno di personale, in vista anche dei prossimi collocamenti in quiescenza del personale in servizio, evidenzia l'imprescindibile necessittà di procedere sia alla stabilizzazione del personale precario già in servizio presso l'Ente, indispensabile al corretto funzionamento degli Uffici, sia al reclutamento della figure apicali di Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e di Responsabile dell'Area amministrativa;
- che, in ogni caso, è intendimento dell'Amministrazione comunale darà priorità all'avvio e definizione delle procedure di stabilizzazione del personale precario, riservandosi con successivo atto di procedere all'avvio delle procedure per la stabile e definitiva copertura dei posti vacanti di cat. D di carattere apicale;
- che rimane in capo all'Ente la facoltà di procedere ad assunzioni anche in forma temporanea mediante contratti a tempo determinato ai sensi dell'ad. 110 del D.Lgs 267/2000 e/o, anche per evitare possibili vuoti di efficienza, mediante utilizzo di personale ex art. 1 c.557 L. n.

311/2004 e/o in convenzione ai sensi dell'ad. 14 del CCNL del 22/01/2004, anche di figure apicali;

DATO ATTO che l'assegnazione di parte corrente disposta ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 6 della L.R. 5/2014 destinata al finanziamento delle funzioni e delle attribuzioni proprie di tali enti nel rispetto della loro autonomia, è stata nel corso degli ultimi anni notevolmente ridotta, realizzando così importanti tagli dei trasferimenti regionali di parte corrente;
ATTESO che l'art. 27, comma 2, della L.R. n. 3/2016 dispone l'esclusione dal Fondo perequativo di cui al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 per i Comuni siciliani che non provvedono alla stabilizzazione del personale precario nonostante l'esistenza degli spazi assunzionali;
EVIDENZIATO che pur in mancanza di un quadro definitivo certo e chiaro in merito alla consistenza ed alla stessa configurabilità degli esuberi del personale delle ex Province, ed anche per consentire la massima valorizzazione possibile del personale precario già in forza al Comune, oltre che per doveroso rispetto delle disposizioni normative di cui agli articoli 2 e 3 della L.R. 27/2016, si ritiene necessario non procedere, per l'anno in corso all'utilizzo delle risorse di cui al budget assunzionale 2015 e 2016 (cessazioni anno 2014 e 2015) per le specifiche finalità di cui all'art. 1, comma 424 della legge 190/2014 e di rinviare la possibilità di utilizzo del predetto budget, ove ciò risulterà possibile, nel corrente anno o nel prossimo esercizio 2019 per destinarlo ad assunzioni di personale nel rispetto delle quote di utilizzo definite dall'art. 35, comma 3/bis del D.Lgs. n. 165/2001, ovvero per eventuali integrazioni del part-time di precedenti contratti a tempo indeterminato;
RAVVISATA la necessità di approvare la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2018-2020, finalizzata a soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale e con il quadro normativo vigente;
DATO ATTO

- che l'attuazione del programma triennale delle assunzioni e del piano assunzionale 2018, e la prevista stabilizzazione a tempo indeterminato, è subordinata espressamente alla copertura degli oneri con il contributo regionale, così come sino ad oggi garantito;
- che sono stati sentiti i Responsabili di Settore;
- che la suddetta programmazione potrà essere rivista e modificata in corso d'esercizio, ove si verificassero sopravvenute esigenze o modifiche del quadro normativo di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

CONSIDERATO che l'art. 3 della Legge n. 448/2001, relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabilisce che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa;
VISTO che l'art. 6 bis del D.Lgs. n. 165/2001 attribuisce al revisore dei conti il compito di vigilare sull'applicazione di quanto suindicato;
VISTO il parere favorevole del revisore dei conti reso sulla presente proposta e allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
VISTO il redigendo bilancio di previsione per l'anno 2018-2020;

VISTO l'art. 5 del D.Lgs. n. 165/2001 "Potere di organizzazione" ed in particolare il comma 2 e ritenuto di dare informazione del presente provvedimento alle Organizzazioni sindacali;
DATO ATTO che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 " Testo unico degli Enti Locali";
- il'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente CCNL comparto "Regioni ed autonomie locali";
- le vigenti disposizioni in materia di personale, tra cui il D.L. 101/2013, la L.R. 27/2016 e la L.R. 8/2018;
- il D.lgs. n. 75/2017;
- lo Statuto comunale;

PROPONE

1. **DI PRENDERE ATTO** della superiore premessa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. **DI DARE ATTO**:
    a. che la capacità assunzionale ordinaria complessiva per l'anno 2018, a seguito delle cessazioni avvenute nel periodo 2014-2017 ammonta ad € 126.791,37, di cui utilizzabile € 91.178,63 (in quanto la quota di € 35.612,74 è vincolata per gli esuberi delle province)
    b. che, ai sensi della L.R. 27/2016,cosi come modificata ed integrata con le disposizioni di cui all'art. 26 della L.R. n. 8/2018 (legge di stabilità regionale 2018), sarà possibile usufruire delle risorse assunzionali aggiuntive per la stabilizzazione del personale contrattista in servizio presso il Comune di Alì Terme composto da n. 27 lavoratori di cui alle LL.RR. n.85/95 e n. 16/06 e da n. 4 lavoratori di cui all'art. 25 della L.r. 21/2003, per un totale di n. 31 lavoratori a tempo determinato e part-time 24 ore;
    c. che il processo di stabilizzazione deve avvenire ad invarianza di spesa per l'Ente e, comunque nel rispetto dei vincoli di bilancio vigenti nel tempo;
3. **DI APPROVARE** il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020 e, contestualmente, il piano annuale delle assunzioni del personale con rapporto a tempo indeterminato per l'anno 2018, come appresso riportato:

PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2018/2020

ANNO 2018

Categoria	Profilo professionale	N. posti	Modalità di copertura	Note
C1	Istruttore Amministrativo	8 (part-time 24 ore)	Stabilizzazione ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 27/2016 e dell'art. 20 della D.lgs. n. 75/2017	Assunzione ai sensi del comma 1 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 sulla base delle graduatorie delle procedure di stabilizzazione già avviate dall'ente ai sensi della L.R. n. 24/2010
C1	Istruttore contabile	5 (part-time 24 ore)	Stabilizzazione ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 27/2016 e dell'art. 20 della D.lgs. n. 75/2017	Assunzione ai sensi del comma 1 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 sulla base delle graduatorie delle procedure di stabilizzazione già avviate dall'ente ai sensi della L.R. n. 24/2010
C1	Istruttore vigilanza	5 (part-time 24 ore)	Stabilizzazione ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 27/2016 e dell'art. 20 della D.lgs. n. 75/2017	Assunzione ai sensi del comma 1 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 sulla base delle graduatorie delle procedure di stabilizzazione già avviate dall'ente ai sensi della L.R. n. 24/2010
B3	Add. Serv. Scol. – Condutt. mezzi	1 (part-time 24 ore)	Stabilizzazione ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 27/2016 e dell'art. 20 della D.lgs. n. 75/2017	Procedura interamente riservata - comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017
B1	Esecutore amministrativo	2 (part-time 24 ore)	Stabilizzazione ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 27/2016 e dell'art. 20 della D.lgs. n. 75/2017	Assunzione ai sensi del comma 1 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 sulla base delle graduatorie delle procedure di stabilizzazione già

				avviate dall'ente ai sensi della L.R. n. 24/2010
B1	Esecutore contabile	1 (part-time 24 ore)	Stabilizzazione ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 27/2016 e dell'art. 20 della D.lgs. n. 75/2017	Assunzione ai sensi del comma 1 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 sulla base delle graduatorie delle procedure di stabilizzazione già avviate dall'ente ai sensi della L.R. n. 24/2010
A1	Operatore Serv. Tec. Man.	1 (part-time 24 ore)	Stabilizzazione ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 27/2016 e dell'art. 20 della D.lgs. n. 75/2017	Assunzione ai sensi del comma 1 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 sulla base delle graduatorie delle procedure di stabilizzazione già avviate dall'ente ai sensi della L.R. n. 24/2010
A1	Operatore Soc. Ass. Sco.	5 (part-time 24 ore)	Stabilizzazione ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 27/2016 e dell'art. 20 della D.lgs. n. 75/2017	Assunzione ai sensi del comma 1 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 sulla base delle graduatorie delle procedure di stabilizzazione già avviate dall'ente ai sensi della L.R. n. 24/2010
A1	Operatore Soc. Ass. Sco.	3 (part-time 24 ore)	Stabilizzazione ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 27/2016 e dell'art. 20 della D.lgs. n. 75/2017	Procedura interamente riservata - comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017
ANNO2019 Nessuna assunzione prevista **ANNO 2020** Nessuna assunzione prevista				

4. **DI DARE ATTO** che a decorrere dalla data di assunzione e per l'intera durata del rapporto di lavoro, è riconosciuto, da parte della Regione Sicilia, un contributo nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015;
5. **DI DARE ATTO** che l'effettivo avvio delle procedure di reclutamento è comunque subordinato alla costante verifica dei presupposti di legge e di eventuali impugnative da parte del Consiglio dei Ministri della Legge di stabilità Regionale 2018 (L.R. 8/2018) nonché alla definitiva approvazione da parte del Consiglio comunale del rendiconto dell'esercizio finanziario 2017 e del bilancio di previsione 2018-2020;
6. **DI DARE ATTO** espressamente che la presente programmazione dovrà in ogni momento risultare coerente con i vincoli di spesa ed i parametri finanziari fissati dalle vigenti norme in materia di assunzioni per la P.A. e che la stessa quindi rappresenta l'elencazione del complessivo ventaglio delle possibilità che, comunque, di anno in anno, va costantemente rimodulato per allinearlo ai limiti, sempre mutevoli, della legislazione in materia di spending review e di tagli alla spesa di personale;
7. **DI RISERVARSI** la possibilità di modificare in qualsiasi momento la Programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, ove si verificassero sopravvenute esigenze o modifiche del quadro normativo di riferimento relativamente al triennio in considerazione o comunque secondo le necessità di questo ente;
8. **DI DARE ATTO** che alla presente deliberazione dovrà essere allegato il parere dell'organo di revisione contabile, mediante il quale viene attestato che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale sono improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e siano coerenti e compatibili con le normative vigenti in materia di limiti assunzionali;
9. **DI DARE MANDATO** al Responsabile dell'Area Amministrativa e al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, per quanto di rispettiva competenza, compatibilmente con la normativa nazionale e regionale vigente in materia, di predisporre gli atti necessari per procedere nel corso del 2018 alla stabilizzazione di tutto personale contrattista dell'Ente, con la stipula di contratti a tempo indeterminato part-time (24 ore), di cui n. 27 posti vacanti da coprire mediante l'applicazione del comma 1 dell'art. 20 del D.lgs. n. 75/2017 e n. 4 posti vacanti da coprire mediante l'applicazione del comma 2 dell'art. 20 del D.lgs. n. 75/2017;
10. **DI DARE INFORMAZIONE** del presente provvedimento alle OO.SS. ed alle RR.SS.UU. ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 165/2001 "potere di organizzazione" ed in particolare il comma 2;
11. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on line e nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Personale – Dotazione organica" del sito istituzionale dell'Ente;
12. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 44/91, in quanto propedeutica all'approvazione del Bilancio di Previsione 2018.

IL PROPONENTE

COMUNE DI ALÌ TERME

PROVINCIA DI MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

OGGETTO : PARERE DEL REVISORE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA AVENTE AD OGGETTO – APRROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE ANNI 2018/2020 E PIANO ASSUMZIONALE 2018/2020-PROT 3554 DEL14/05/2018

LA SOTTOSCRITTA BRIGUGLIO SANTINA GRAZIA, REVISORE UNICO DEI CONTI DEL COMUNE DI Alì TERME,

VISTA

LA PROPOSTA DI CUI ALL'OGGETTO

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE.

Alì TERME, Lì 14/05/2018

IL REVISORE DEI CONTI

PARERI AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 1° LEGGE 142/90

■ In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Mario Puglisi)

Alì Terme, 14/05/2018

■ In ordine alla regolarità contabile riguardante il provvedimento in oggetto si esprime parere favorevole

IL RAGIONIERE COMUNALE
(D.ssa Rosa Puliatti)

Alì Terme, 14-05-2018

La presente deliberazione dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE	CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line di questo Comune per gg.15 consecutivi: Reg. n° _____ dal_____/_____/_____ al_____/_____/_____ Il Responsabile _____ IL SEGRETARIO COMUNALE _____	Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14 / 05 / 2018 ☐ ai sensi dell'art. 12, comma 1°, L.R. 44/91 e successive modificazioni ☑ ai sensi dell'art. 12, comma 2°, L.R. 44/91 e successive modificazioni IL SEGRETARIO COMUNALE _____